

Osservazioni in merito al recente disegno di legge n. 907
recante modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217
(legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento
e la qualificazione dell'offerta turistica)

Sommario: 1. Le rilevanti esigenze socio-economiche ed istituzionali alla base della proposta di modifica della l. 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. - 2. Lineamenti generali della riforma. - 3. Il fondamentale ruolo della riqualificazione professionale e della formazione universitaria quali leve strategiche per lo sviluppo dell'intero comparto turistico.

1. Il fenomeno turistico è ormai divenuto componente essenziale della realtà contemporanea in quanto risulta essere contraddistinto da una serie di fattori interdipendenti strettamente connessi agli aspetti economici, sociali, culturali, politico-istituzionali, storici e ambientali. Frutto di difficili compromessi, lacunosa e di non agevole interpretazione in numerosi punti, la l. 17 maggio 1983, n. 217 (recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ha lasciato irrisolti i nodi della complessa questione¹. Le molteplici proposte di modifica succedutesi nel corso nell'ultimo decennio e originate sia da disegni di legge governativi sia da iniziative parlamentari, pur concordanti in molti punti essenziali, non sono mai arrivate in porto. A questa situazione di incertezza si accompagna anche l'avvenuta soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo a séguito dell'esito del referendum del 18 aprile 1993. Tutto ciò ha dato avvio ad un approfondito dibattito parla-

¹ Per una panoramica sulle principali questioni scaturite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 - Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica - si vedano: G. ALPA e M.P. CHITI, *L. 17 Maggio 1983, n. 217 - Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica: commentario*, in *Nuove leggi civ. commentate*, 1984, pp. 1163-1216; M.P. CHITI, *La legge quadro sul turismo*, in *Quad. Riv. giur. circol. e trasp.*, Supplemento al n. 6/1985, Roma, pp. 163; F. TEDESCHINI, *Commento alla legge quadro per il turismo*, Rimini, 1985; M. DI RAIMONDO, *Lo stato di attuazione della legge quadro sul turismo con particolare riguardo alle aziende di promozione turistica*, in *Nuova Rass.*, nn. 13/14, 1984, p. 1369 ss.; G.C. DE MARTINI, *Continuità ed innovazione nell'organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge quadro del 1983: prime riflessioni*, in *Quad. reg.*, 1983, p. 383 ss.

mentare che trova un parallelo riscontro anche nei numerosi decreti di legge di «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» istituiti del Dipartimento del turismo (completamento del trasferimento di tutte le competenze amministrative e gestionali alle regioni, collocamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della funzione di indirizzo e di coordinamento) più volte reiterati². Alle esigenze di riassetto istituzionale e di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture amministrative dell'intero comparto turistico si affiancano impellenti considerazioni di ordine economico e sociale che non possono prescindere dall'analisi delle caratteristiche dell'evoluzione del fenomeno a livello internazionale. Come accennato nella Relazione illustrativa dei Senatori, l'Italia per troppo tempo ha vissuto secondo la cultura «della rendita di posizione» cullandosi sulla fallace teoria della permanente attrattività del «bel paese». Il risultato inevitabile è stato di decadimento quali-quantitativo dell'intero comparto: decadimento al quale si tenta di far fronte con il presente disegno di riforma correggendo quelle lacune e quelle imprecisioni della vigente disciplina che hanno rappresentato per vari anni dei veri baluardi ad un equilibrato ed organico sviluppo del settore.

2. La sensibilità del giurista viene particolarmente stimolata dall'articolata struttura del disegno di legge che, pur rispettando l'impostazione della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, introduce validi elementi innovatori e chiarificatori di un fenomeno contraddistinto nell'ambito del panorama giuridico da un elevato livello di complessità.

Il progetto si compone – allo stato – di venti articoli che sotto il profilo dei contenuti possono essere idealmente riuniti in tre distinte sezioni rispettivamente destinate a disciplinare i lineamenti: *a)* dell'organizzazione pubblica del turismo a livello nazionale e regionale; *b)* dell'imprenditorialità turistica; *c)* dell'accesso a talune professioni del turismo.

Nella prima sezione dopo aver delineato le finalità dell'intervento rivolto essenzialmente a garantire l'equilibrato sviluppo del turismo e delle professioni ad esso connesse (art. 1), si prevede l'istituzione del Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo quale organo deputato all'indicazione delle linee operative e delle priorità della politica turistica nazionale (art. 2) sulla base dei pareri e delle proposte avanzate dal Comitato consultivo nazionale per il turismo (art. 3). Sicuramente felice è la previsione (art. 5) dell'Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dei dati del Dipartimento del turismo istituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 1994, n. 230, al fine di assecondare i *trend* dei flussi turistici internazionali in continua

² In tal senso ultimo in ordine tempo è il d.l. 31 gennaio 1995, n. 29 «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», pubblicato in *G.U.* 31 gennaio 1995, n. 25, Serie Generale.

e rapida evoluzione. La struttura organizzativa turistica a livello regionale (art. 4) viene confermata con la previsione dell'istituzione delle aziende di promozione turistica (APT) – costituite in forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico «con la partecipazione dei comuni interessati e degli enti privati di rilievo del turismo a livello locale» – e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Di assoluto rilievo è l'art. 6 il quale, sulla scia di precedenti tentativi puntualmente naufragati (si vedano le Proposte di legge n. 5749 «Difensore civico del turista» presentata alla Camera il 17 giugno 1991, e n. 813 «Norme in materia di tutela dei diritti del turista» presentata alla Camera il 20 maggio 1992), dispone l'istituzione del difensore civico del turista «con il compito di assistere i consumatori-turisti nell'ambito del proprio territorio, tutelando ove possibile i loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico, aiutando le parti in eventuali liti a risolvere in via amichevole e non giurisdizionale la questione». Trattasi del riconoscimento di un'insopprimibile istanza di tutela del turista inteso come utente della vasta gamma dei servizi turistici, istanza lungamente differita – se non proprio ignorata – dal legislatore che dovrebbe trovare a livello regionale (sempre che tale disegno di legge vada in porto) un'opportuna disciplina per tutto quanto concerne la sede, le attribuzioni ed i termini entro i quali i soggetti interessati possono richiedere l'intervento del difensore civico, la durata del mandato, le cause di incompatibilità, le modalità di revoca ed ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento di tale istituto.

In tema di imprenditorialità turistica l'art. 7 fornisce sotto il profilo dell'ermeneutica giuridica un significativo contributo in quanto risolve in maniera esaustiva uno dei punti più oscuri e sicuramente meno appaganti della disciplina della legge-quadro n. 217 del 1983. Il concetto di impresa turistica viene completamente riformulato sulla base dei requisiti desunti dalla nota definizione di imprenditore dettata dall'art. 2082 c.c. abbandonando l'infelice e alquanto riduttiva concezione originaria. Difatti, a titolo esemplificativo, viene delineato un elenco delle tipologie di imprese turistiche che contraddistinguono tale settore di attività prevedendo anche l'inclusione di quelle realtà imprenditoriali «in relazione diretta con il comparto del turismo». Inoltre vengono opportunamente annoverate come imprese turistiche le agenzie di viaggio e servizi turistici dando particolare risalto alle questioni inerenti: ai compiti di assistenza e accoglienza turistica ai sensi dell'art. 2 della Direttiva CEE n. 314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (art. 12); alla professione di direttore tecnico (art. 13); alle autorizzazioni per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea (art. 14).

3. Il disegno di legge n. 907 si segnala per una particolare ed acuta attenzione rivolta alle professioni turistiche (art. 16), disciplinando per talune di esse specifiche condizioni di accesso. Trattasi in particolare delle professioni di: guida turistica (art. 17); organizzatore congressuale (art. 18); animatore turistico (art.

19); guida ambientale-escursionistica (art. 20). Tali disposizioni scaturiscono dalla consapevolezza che fattori quali l'improvvisazione e l'assoluta mancanza di preparazione e formazione specifica risultano essere spesso barriere insormontabili per l'aumento della produttività e una gestione secondo criteri di managerialità. A ciò si aggiunga che negli ultimi decenni i settori dell'istruzione e della formazione professionale nel comparto turistico non hanno certo brillato per qualità e contenuti. Non è quindi un caso se per l'abilitazione alla professione di guida turistica e di organizzatore congressuale (secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18) siano necessari: a) il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici recentemente istituito *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341; e b) il tirocinio pratico svolto presso imprese turistiche.

Il turismo è per sua natura un fenomeno complesso e intersettoriale incentrato su rilevanti aspetti relazionali dove la componente umana risulta essere l'elemento cardine: la proposta di legge evita di dimenticare tutto questo ponendo a fondamento di una gestione imprenditoriale delle attività turistiche livelli di formazione universitaria e requisiti professionali che siano quanto meno in sintonia con le esperienze europee ed internazionali già da tempo consolidate.

Pur tuttavia una considerazione di politica legislativa s'impone affinché la proposta di legge non rappresenti un intervento sporadico ed episodico destinato ad incidere (solo parzialmente) una materia contraddistinta da numerosi elementi di asistematicità e disorganicità. [COSIMO NOTARSTEFANO]

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217,
recante legge-quadro per il turismo e interventi
per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica,
e norme sull'accesso a talune professioni del turismo

Senato della Repubblica. Disegno di Legge n. 907 d'iniziativa dei senatori
Perlingieri, Coviello, Ladu, Camo, Costa, Tamponi, Baccharini, Zanoletti,
Cecchi Gori, Pinto, Zecchino e Delfino
Comunicato alla presidenza il 27 settembre 1994

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, rappresenta il primo e unico importante strumento di sistemazione del comparto del turismo. La materia risulta essere di grande complessità in quanto, come è noto, riunisce in sé una pluralità di aspetti e discipline che fanno del turismo una materia eterogenea e di incerta collocazione nel panorama generale.

Ciò risulta dalle perplessità evidenziate in sede di definizione stessa della

nozione di «turismo»: la dottrina specialistica, peraltro, ha proposto varie definizioni che però non sembrano del tutto appaganti ed esaustive. Il che implicherebbe che tale nozione sia ancora *in itinere*, in specie ove si consideri che il turismo negli ultimi anni ha assunto una configurazione tale sotto l'aspetto economico e sociale da proporsi come settore emergente della economia mondiale, nonché come importante distributore di posti di lavoro.

Secondo fonti delle Nazioni Unite, nonché in particolare l'Ufficio Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione Mondiale del Turismo e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il turismo rappresenta un settore primario dell'economia mondiale che sopravanza in offerta di posti di lavoro la siderurgia, l'industria automobilistica e l'industria petrolifera, comparti che, come è noto, sostituiscono l'uomo con la macchina nel processo di meccanizzazione. Secondo tali fonti autorevoli il turismo ha bisogno, da oggi fino al 2000, di circa 50 milioni di operatori specializzati per fare fronte alle necessità dello sviluppo progressivo del comparto. Questi 50 milioni di «operatori del turismo» vanno ad aggiungersi ai 150 milioni che attualmente già *operano* nel settore, aspetto questo che propone il turismo come primo produttore di posti di lavoro con 200 milioni di occupati.

Il turismo è diventato un fenomeno irreversibile, bene primario della nostra vita, manifestazione concreta di un diritto primario dell'uomo nel rispetto altresì dei principi generali contenuti nel Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

Ci troviamo di fronte ad un fenomeno che interessa un terzo dell'umanità, primo produttore di posti di lavoro, generatore di valuta e ridistributore di ricchezza in quanto trasferisce quest'ultima dai Paesi più ricchi verso Paesi meno ricchi ma turisticamente ricettori.

Il turismo è volano delle economie poiché produce, oltreché direttamente, effetti indotti e moltiplicatori che necessitano, tra l'altro, al settore secondario per aumentare la propria produttività. Esso rappresenta il volano di un'economia ecologica in costante aumento, là dove ecologia e turismo sono un assioma e non una dicotomia.

Il turismo rappresenta uno dei punti certi di riferimento per la ripresa dell'economia mondiale e del nostro Paese. Capire ciò significa capire il perché v'è bisogno di un'attenta politica del turismo nazionale intesa come insieme delle attività legislative, amministrative e di controllo adottate dagli organi istituzionali preposti, in coordinamento con le regioni.

L'Italia ha vissuto negli ultimi anni secondo la cultura della «rendita di posizione», che vede l'operatore certo dello sviluppo e della produttività senza sforzi particolari nel breve termine, ma che non lo ripaga nei tempi medi e lunghi. Tale cultura ha fatto perdere posizioni al nostro paese che negli ultimi anni è stato sopravanzato da Paesi storicamente concorrenti, ancorché la stagione 1994 da poco terminata abbia dato dei segni positivi di ripresa, dovuti però più ad eventi di grande rilievo internazionale che hanno svolto una cospicua azione

di *macromarketing* (G7, prossima Conferenza delle Nazioni Unite, ecc.) e soprattutto al crollo della lira nei confronti delle valute più importanti, che a misure programmatiche specifiche del Governo e delle regioni.

L'Italia fino ad oggi non ha saputo adeguare né le proprie infrastrutture, né le risorse umane del turismo alle esigenze di un mercato, come quello turistico, caratterizzato da mutamenti repentini della domanda dovuti tra l'altro alle mode, ai bisogni, alle motivazioni emergenti ed alle situazioni contingenti (vedi per esempio la guerra nella ex Jugoslavia).

La Spagna, paese storicamente concorrente dell'Italia nel Mediterraneo, ha vissuto la stessa esperienza. Ma quando è suonato il campanello d'allarme ha subito posto rimedio adottando tutti i correttivi possibili. Ha avviato una ristrutturazione complessiva del «sistema turistico nazionale» dedicando particolare attenzione alle infrastrutture, agli incentivi per le imprese turistiche, alle semplificazioni burocratiche, alla formazione professionale, alla qualificazione delle risorse umane dalle quali dipende la qualità del servizio offerto e quella «cultura dell'ospitalità» che non sempre è rinvenibile nel nostro paese.

Per quanto riguarda per esempio i diplomi universitari di Economia e gestione dei servizi turistici, di recente istituzione anche nel nostro paese *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341, la Spagna ha stabilito che a conclusione del triennio i giovani «diplomati universitari» siano gli unici ad avere il diritto a dirigere alberghi, agenzie di viaggio e agenzie turistiche, in quanto senza tale titolo non si ritiene si abbia la qualificazione adeguata e necessaria per assumere la responsabilità della gestione di un'impresa turistica pubblica o privata che sia.

Anche la Francia ha ristrutturato gli impianti ricettivi con particolare attenzione alle imprese a «2 stelle», aspetto questo che ha permesso di aprire praticamente ogni angolo di quel paese a più vasti segmenti di domanda del mercato turistico nazionale ed internazionale. Inoltre, nel contratto collettivo di lavoro per il settore, sono state previste disposizioni che coinvolgono tutte le imprese turistiche francesi, con la partecipazione attiva dei sindacati, a svolgere la formazione continua delle proprie risorse umane.

Nel turismo, infatti, non si deve investire nella sola tecnologia, ma si deve puntare anche e soprattutto sugli uomini. L'aumento della produttività delle risorse tecnologiche deve pertanto sposarsi con l'aumento della produttività delle risorse umane e della loro capacità professionale: il turismo ha bisogno della gestione imprenditoriale d'impresa per vedere aumentate professionalità, managerialità e cultura di impresa, in luogo delle tipiche conduzioni a livello familiare delle nostre imprese turistiche, caratterizzate da improvvisazione e assoluta mancanza di preparazione e formazione specifica. Noi siamo condannati, se vogliamo essere in linea col progredire di questa rivoluzione, ad una formazione, ad una qualificazione, ad una specializzazione continua che ci porti ad anticipare i tempi per non essere da questi travolti e completamente distrutti. Si sottolinea qui l'aspetto «formazione» in quanto da molte parti si è evidenziato

il suo elevato costo, quasi attribuendo le cause della *crisi turistica* al mondo dell'istruzione. Ma non si è detto quanto costi al Paese la «non formazione» che si traduce non soltanto nell'improvvisazione ma anche nella facilitazione delle speculazioni delle quali tutti siamo vittime nell'economico, nel culturale, nel politico, nel sociale.

Da ultimo, abolito il Ministero del turismo (la Spagna invece lo ha trasformato affinché fosse più dinamico, più aggressivo e più moderno), si è fatto leva sul coordinamento regionale in ottemperanza del dettato costituzionale sancito dal più volte reiterato e non ancora convertito decreto-legge concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. Tale coordinamento però almeno per il momento esiste sulla carta, in quanto anche le regioni hanno recepito le incertezze che gravitano a livello centrale, incertezze dovute tra l'altro ad una insufficiente produzione legislativa nazionale, asistemica e disorganica, spesso in conflitto con le legislazioni regionali.

Pertanto la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, pure apprezzabile in quanto rappresenta una prima sistemazione di tutto il comparto del turismo, presenta alcune lacune ed imprecisioni che a distanza di anni vanno eliminate e integrate da nuove disposizioni.

Si tratta principalmente di correggere tali lacune e imprecisioni, non ribaltando o stravolgendo i principi generali della legge oggetto del presente disegno di riforma. La legge va integrata in quelle parti che l'esperienza ha evidenziato carenti con nuove disposizioni che all'epoca della sua redazione sarebbe stato impossibile inserire, in quanto si tratta di argomenti sopraggiunti successivamente. Inoltre si è ritenuto di dovere abrogare quelle norme della legge quadro oramai incompatibili con le discipline stabilite da leggi successive, talune di trasposizione di atti comunitari, altre rese non operanti dall'esperienza.

Nel contempo va evidenziata la volontà di mantenere l'impostazione della legge n. 217 del 1983, pur se sembra evidente dopo quanto esposto la necessità di un provvedimento legislativo che elimini anzitutto le incertezze e le carenze contenute in essa.

A tal fine, venendo ad un esame delle disposizioni contenute nella proposta di legge, si può constatare che esse seguono l'ordine e l'articolato della citata legge n. 217.

Talune professioni del turismo, inoltre, necessitano di un riordino in specie sotto l'aspetto della formazione: non sembra più proponibile, infatti, presentare quadri direttivi con funzioni manageriali che non abbiano avuto una istruzione universitaria che comporti quella qualificazione di tipo internazionale e interdisciplinare che tanto manca ai nostri dirigenti del turismo. Pertanto sono state proposte disposizioni, che rispecchiano comunque la media europea ed extra-europea, introducendo nuovi criteri di accesso a talune professioni del turismo, privilegiando in particolar modo la formazione universitaria – oggi completamente assente – e la qualificazione professionale.

Disegno di legge

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Finalità della legge)*. - 1. La presente legge stabilisce misure per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica nazionale e sull'accesso a talune professioni del turismo.

2. I principi contenuti nella presente legge devono garantire l'equilibrato sviluppo del turismo e delle professioni ad esso connesse, nonché la loro regolamentazione che recepisce le direttive della Comunità europea, considerata la rilevanza del settore sotto il profilo economico, culturale, sociale e dell'integrazione comunitaria.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica e turistica nazionale il Governo, su iniziativa del Dipartimento del turismo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, esercita le funzioni relative alla definizione delle politiche di settore, nonché l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento, al fine dello sviluppo del mercato turistico nazionale nel pieno rispetto delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562».

ARTICOLO 2

(Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo)

1. L'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo)*. - 1. Il Comitato per la pianificazione e lo svi-

luppo del turismo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Capo del Dipartimento del turismo da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o da componenti delle giunte medesime a tal fine delegati e dal Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il capo della Unità turismo della Direzione generale XXIII della Commissione delle Comunità europee, o persona da lui delegata.

3. Il Comitato indica le linee operative e le priorità della politica turistica nazionale in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Il Comitato convoca di norma a scadenza biennale la Conferenza nazionale del turismo, per verificare l'attuazione delle linee programmatiche della politica nazionale del turismo nonché per valutare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie del turismo, ovvero per compiere i necessari correttivi e prendere le adeguate misure del caso».

ARTICOLO 3

(Comitato consultivo nazionale per il turismo)

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Comitato consultivo)*. - 1. Il Comitato consultivo nominato con decreto del capo del Dipartimento del turismo che lo presiede, è composto da dieci

rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei sindacati dei lavoratori del settore, e da dieci esperti scelti fra rappresentanti di enti pubblici e privati del settore e fra docenti universitari e studiosi del turismo.

2. I venti rappresentanti di cui al comma 1 vengono designati per un periodo di due anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2».

ARTICOLO 4

(Organizzazione turistica regionale)

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Organizzazione turistica regionale)*. - 1. Per l'espletamento delle attività di *marketing* relative alle risorse turistiche locali, per l'informazione e l'accoglienza dei turisti *in loco*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la costituzione di organismi tecnico-operativi strumentali denominati aziende di promozione turistica (APT) entro il 31 dicembre 1995.

2. Le APT, costituite in forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dei comuni interessati e degli enti privati di rilievo del turismo a livello locale, svolgono altresì compiti di assistenza e consulenza alle imprese private e agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le leggi regionali stabiliscono i criteri secondo i quali vengono individuati gli ambiti territoriali in cui operano le APT, nonché gli strumenti e le modalità attraverso cui si attua il loro collegamento funzionale con gli enti territoriali, tenendo presenti le finalità di cui al comma 1, nonché le potenzialità turistiche, geografiche, paesaggistiche, infrastrutturali, storiche, culturali, socio-economiche di ciascuna area territoriale.

4. Il numero complessivo delle APT nel territorio regionale è in relazione a quello delle province che costituiscono la regione; la somma di esse negli ambiti territoriali individuati deve ricomprendere la totalità del territorio regionale.

5. Nell'ambito del territorio di competenza delle APT sono istituiti con leggi regionali gli Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), con la partecipazione delle *pro loco* e degli enti locali, anche in forma associativa o consortile sulla base di apposite convenzioni.

6. Gli IAT costituiti, previo nulla osta della regione, adottano il medesimo marchio distintivo di identificazione su tutto il territorio nazionale. Tale marchio distintivo è stabilito con decreto del capo del Dipartimento del turismo, sentito il Comitato per la pianificazione dello sviluppo del turismo e la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

ARTICOLO 5

(Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dei dati)

1. L'Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dei dati del Dipartimento del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 1994, n. 230, oltre ai compiti istituzionali svolge funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, nel rispetto della decisione del Consiglio CEE n. 664 del 22 dicembre 1986 che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il sistema statistico nazionale sul turismo di cui al comma 1, nonché osservatori operanti in collega-

mento con i predetti uffici, al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'ufficio di cui al comma 1 previo pagamento di un corrispettivo la cui entità, con le relative modalità di versamento, sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento del turismo.

4. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le imprese turistiche ricettive e le imprese interessate sono tenute a trasmettere all'ufficio di cui al comma 1 i dati relativi al movimento turistico.

ARTICOLO 6

(Difensore civico del turista)

1. Dopo l'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Difensore civico del turista). - 1. È istituito su base regionale il difensore civico del turista con il compito di assistere i consumatori-turisti nell'ambito del proprio territorio, tutelando ove possibile i loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico e aiutando le parti in eventuali liti a risolvere in via amichevole e non giurisdizionale la questione.

2. Le regioni disciplinano l'ufficio del difensore civico del turista, individuando la sua sede, le sue attribuzioni, i termini entro i quali i soggetti interessati possono richiedere il suo intervento, la durata del suo mandato, le cause di incompatibilità, le modalità di revoca e ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento del mandato».

ARTICOLO 7

(Imprese turistiche)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che svolgono professionalmente ed in modo non occasionale attività economiche organizzate al fine della produzione, della commercializzazione e della gestione di servizi turistici e ricettivi.

In particolare, sono imprese turistiche:

a) le imprese ricettive o di gestione delle stesse con annessi servizi collaterali;

b) le agenzie di viaggio e servizi turistici;

c) le imprese termali;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) le imprese della ristorazione;

f) le imprese esercenti locali di svago, di intrattenimento e i parchi di divertimento e per il tempo libero;

g) le imprese di gestione ed esercizio di porti e approdi turistici con annessi servizi complementari legati comunque alla sosta delle unità da diporto;

h) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune o piste per la pratica dello sci;

i) le imprese che organizzano e gestiscono manifestazioni congressuali, convegni, seminari, meetings ed ogni altro evento consimile;

l) le imprese di trasporto passeggeri che svolgono prevalentemente attività relative alla mobilità dei turisti o comunque di interesse turistico;

m) le imprese che prevalentemente esercitano, in modo professionale e non occasionale, un'attività economica organizzata in relazione diretta con il comparto del turismo.

Fatta salva la disciplina per i pubblici esercizi di cui all'articolo 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistico-ricettiva individuale, ovvero i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistico-ricettiva stessa, o le persone da loro delegate, sono tenuti ad iscriversi nella se-

zione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e relative norme di esecuzione.

Il terzo comma non si applica agli esercenti le imprese agroturistiche iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e agli esercenti affittacamere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8».

ARTICOLO 8

(Elenco regionale degli affittacamere)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Elenco regionale degli affittacamere). - 1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di affittacamere di cui all'articolo 6, nono comma, che abbiano dimostrato di essere in regola con i requisiti richiesti dalla legge regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia, la regione rilascia agli interessati un certificato provvisorio di idoneità per ottenere l'autorizzazione comunale».

ARTICOLO 9

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e, in particolar modo, della qualificazione e del numero degli addetti, che deve essere congruo in relazione al numero dei letti offerti».

2. Il nono e decimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

3. L'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, deve

intendersi abrogato dalla legge 25 agosto 1991, n. 284.

ARTICOLO 10

(Vincolo di destinazione)

1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Vincolo di destinazione). - 1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo nazionale, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, nonché alle esigenze delle amministrazioni locali che prevedono, ove necessario, nell'ambito dei piani regolatori comunali i limiti ad una eccessiva trasformazione del patrimonio ricettivo originario per un equilibrato sviluppo di un turismo sostenibile, le regioni sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive di cui all'articolo 6, ad eccezione degli alloggi agroturistici, degli alloggi gestiti da affittacamere, degli appartamenti per vacanze e le case per ferie.

2. Le regioni approvano entro il 31 dicembre 1995 le leggi relative al vincolo di cui al comma 1. Decorso tale termine senza che le regioni abbiano disciplinato il regime del vincolo di destinazione a seconda dei casi specifici, le strutture di cui all'articolo 6 sono sottoposte automaticamente a vincolo di destinazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e comunque non oltre il 30 giugno 1996, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici. Scaduto tale termine i comitati regionali di controllo provvedono mediante la nomina di commissari *ad acta* ad adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni inadempienti.

4. Il vincolo di destinazione può essere rimosso dalle regioni su richiesta della proprietà, qualora venga comprovata la non convenienza economico-produttiva

della struttura ricettiva, anche a seguito di interventi di salvataggio effettuati con il concorso di contributi pubblici. I contributi e le agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti vanno restituiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

5. La violazione della disciplina del vincolo di destinazione è punita con sanzioni amministrative disposte con leggi regionali. I contratti stipulati in difformità delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli».

ARTICOLO 11

(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche)*. - 1. I comuni provvedono ad individuare le aree a tal fine vincolate destinate ad attività turistiche nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali, nonché a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni e degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente.

2. La realizzazione di nuove strutture ricettive e la ristrutturazione di quelle preesistenti per scopi turistici, può essere concessa anche al di fuori delle aree di cui al comma 1, in ossequio alle finalità previste all'articolo 1 e comunque nel rispetto delle effettive esigenze locali».

ARTICOLO 12

(Agenzie di viaggio e servizi turistici)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dai seguenti:

«Sono agenzie di viaggio e servizi turistici quelle che esercitano professionalmente ed in modo non occasionale la produzione, l'organizzazione, l'intermediazione, la gestione e la commercializzazione, o comunque una o più delle predette attività, di servizi relativi al viaggio ed al soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dell'articolo 2 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti e tutte le azioni che interessano il trasferimento di un soggetto dalla sua abituale residenza ad un'altra località.

La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e servizi turistici è esercitata dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.

Sono requisiti per l'abilitazione il possesso del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, conseguito presso le Università statali o private riconosciute a conclusione di un corso triennale, e l'aver svolto un tirocinio pratico nelle imprese turistiche.

Le regioni, accertato il possesso dei requisiti, iscrivono i direttori tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'albo regionale, da esse istituito con legge.

Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale dei direttori tecnici, cui confluiscono i dati relativi ai direttori tecnici presenti a livello locale forniti dalle regioni.

Il direttore tecnico esercita le sue mansioni professionali in un'unica agenzia e può essere iscritto ad un solo albo professionale del settore.

L'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, è abrogato».

ARTICOLO 13

(Direttore tecnico)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dal seguente:

«La persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui al secondo comma è coadiuvata nelle mansioni direttive e nella gestione dell'agenzia di viaggio e servizi turistici dal direttore tecnico, i cui requisiti professionali sono indicati nel presente articolo».

ARTICOLO 14

(Autorizzazioni per i cittadini di Stato appartenente all'Unione europea)

1. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono rilasciate senza pregiudizio ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che ne facciano domanda e che comprovino di possedere i requisiti richiesti nel loro Paese».

ARTICOLO 15

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, sono autorizzate ad esercitare attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di viaggi tutto compreso, servizi turistici ricreativi, esclusivamente per i propri associati, per i loro coniugi o parenti, entro il secondo grado e affini entro il primo grado.

2. L'iscrizione nell'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro istituito presso il Dipartimento del turismo,

è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le attività turistiche di cui al comma precedente.

3. Le spese di costituzione e funzionamento dell'albo sono a totale carico delle associazioni stesse.

4. Con decreto del capo del Dipartimento del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di finalità lucrative dell'associazione, anche in ordine ai singoli servizi offerti ai propri associati;

b) effettiva operatività a livello nazionale;

c) prestazioni tecnico-operative e professionali equivalenti a quelle offerte dalle imprese di cui all'articolo 12, nonché assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa vigente di settore, e in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990;

d) disciplina statutaria che preveda chiaramente la effettiva partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e servizi turistici che possa comportare una pubblicità ingannevole per il consumatore-turista.

5. Le associazioni iscritte sono sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento del turismo al fine del mantenimento delle stesse nell'albo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Dipartimento del turismo circa le eventuali irregolarità e inosservanze degli obblighi cui le associazioni sono tenute.

6. L'organizzazione occasionale e non professionale di viaggi per scopi turistici, culturali, ricreativi, sociali, da parte di

soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali i gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o appartenenti a comunità religiose o gruppi costituiti occasionalmente a seguito delle più svariate motivazioni, è consentita previa sottoscrizione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti.

7. Il responsabile del mezzo di trasporto con cui tali viaggi vengono effettuati è tenuto a richiedere al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa del gruppo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

ARTICOLO 16

(Professioni del turismo)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dal seguente:

«Le regioni disciplinano ed accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di interprete turistico, accompagnatore turistico, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica ed ogni altra professione attinente al turismo non prevista dalla presente legge; per l'esercizio di tali professioni è comunque richiesta una formazione di base relativa ad un ciclo di studi di durata non inferiore a due anni».

ARTICOLO 17

(Guide turistiche)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Guide turistiche)*. - 1. È guida turistica chi professionalmente accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, mu-

sei, gallerie, scavi archeologici o altre strutture simili variamente denominate, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali e culturali.

2. Per l'abilitazione alla professione di guida turistica sono requisiti il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, ed un tirocinio pratico nelle imprese turistiche. Il corso per il conseguimento del predetto diploma sarà opportunamente modificato in relazione alle esigenze dei requisiti professionali richiesti dal mercato.

3. Le regioni provvedono all'iscrizione in elenchi regionali dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Tale iscrizione autorizza l'esercizio della professione di guida turistica. Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, al cui aggiornamento periodico provvedono le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica è consentito alle guide stabilite e abilitate in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora accompagnino un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro e facenti parte di un viaggio organizzato con durata limitata. Esse non sono abilitate ad esercitare nell'interno dei musei e delle altre strutture e siti previsti al comma 1, nel qual caso sono affiancate da una guida turistica locale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2.

5. Il richiedente può essere iscritto ad un solo albo professionale del turismo».

ARTICOLO 18

(Organizzatore congressuale)

1. La professione di organizzatore congressuale così come definita dal quinto

comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è esercitata previo il possesso dell'abilitazione di cui al comma 2.

2. Per l'abilitazione alla professione di organizzatore congressuale sono requisiti il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, ed un tirocinio pratico nelle imprese turistiche. Il corso per il conseguimento del predetto diploma sarà opportunamente modificato per far fronte alle esigenze specifiche della figura professionale.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è condizione necessaria per l'iscrizione nell'albo istituito con leggi regionali. Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale degli organizzatori congressuali, il cui aggiornamento periodico è effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il richiedente può essere iscritto ad un solo albo professionale del turismo».

ARTICOLO 19

(Animatore turistico)

1. La professione di animatore turistico così come definita dall'undicesimo comma dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è esercitata previo possesso dell'abilitazione di cui al comma due del presente articolo.

2. È requisito per l'abilitazione la frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione di durata non inferiore ai due anni.

3. L'abilitazione è condizione necessaria per l'iscrizione nell'albo degli animatori turistici istituito con leggi regionali».

ARTICOLO 20

(Guide ambientali-escursionistiche)

1. È guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi in escursioni attraverso il territorio nazionale, in ambiente terrestre o acquatico, anche attraverso la pratica di tecniche sportive collegate alla fruizione dei beni ambientali, illustrandone le caratteristiche naturalistiche, folcloristiche e paesaggistiche.

2. Le regioni disciplinano con legge l'istituzione di elenchi delle guide ambientali-escursionistiche, l'attivazione di corsi di formazione professionale per persone in possesso del diploma di scuola media superiore, nonché le eventuali sanzioni per gli abusi e le trasgressioni.

3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientalistica-escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze specifiche territoriali.